

Decreto del 23 gennaio 2009

**Decreto organizzazione interna della struttura di missione
"Dipartimento per le politiche antidroga"**



*Il Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia
per il Contrasto alle Tossicodipendenze e Servizio Civile*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle Strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati;

VISTO in particolare, l'art. 7, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari di Stato, alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Seno Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti 1'8 luglio 2008, Rcg. 8 Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita una Struttura di missione denominata "Dipartimento per le Politiche Antidroga";

RITENUTO necessario definire l'organizzazione interna della struttura di missione denominata "Dipartimento per le Politiche Antidroga".

DECRETA

Articolo 1 (Ambito di disciplina)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura di missione denominata "Dipartimento per le Politiche Antidroga", di seguito denominato "Dipartimento", è organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2 (Funzioni generali)

1. Il Dipartimento è la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro o il Sottosegretario con delega alle politiche antidroga, si avvale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 85/2008 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008 per la promozione, il coordinamento ed il raccordo delle azioni di Governo in materia di politiche antidroga.

2. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridico-amministrativi nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche antidroga di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85.

3. Il Dipartimento costituisce riferimento per i Ministeri e per le altre amministrazioni dello Stato competenti in materia di droga, per il coordinamento delle azioni atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, delle alcolodipendenze correlate e della incidentalità stradale e in ambito lavorativo correlate all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso alcolico.

4. Il Dipartimento provvede anche al coordinamento del flusso dati e dell'archiviazione integrata delle diverse basi di dati, tempestivamente trasmesse in copia dai Ministeri e dalle Pubbliche Amministrazioni competenti ed esistenti presso di loro. Il Dipartimento, potendosi avvalere anche della collaborazione di enti pubblici o strutture di ricerca, provvede alla predisposizione dei rapporti statistico epidemiologici sull'andamento del fenomeno realizzando anche la "Relazione annuale al Parlamento" di cui all'art. 131 del

Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n. 309 e successive, integrazioni e modificazioni.

5. Il Dipartimento cura la definizione del piano di azione nazionale antidroga, concertando nel contempo le strategie le Regioni e le Province Autonome. Cura, inoltre, le attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga.

6. Il Dipartimento, mediante sistemi di allerta precoce e il coordinamento delle altre amministrazioni centrali coinvolte, provvede alla sorveglianza epidemiologica, delle caratteristiche delle sostanze stupefacenti circolanti, dei comportamenti di abuso e dei fenomeni droga correlati, per l'evidenziazione precoce dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione.

7. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di droga, gestendo le relazioni con gli altri paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari ed internazionali, provvedendo inoltre al necessario coordinamento tecnico operativo nei temi di competenza, delle eventuali rappresentanze delle varie amministrazioni nazionali interessate.

Articolo 3 (Responsabile della struttura di missione)

1. Il responsabile della struttura di missione, di seguito denominato "Capo del Dipartimento", è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. Il Capo del Dipartimento esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002.

2. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde delle sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche antidroga.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite dal Ministro o dal Sottosegretario delegato alle politiche antidroga, sentito il Capo del Dipartimento, al responsabile di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Articolo 4 (Organizzazione della struttura di missione)

1. Il Dipartimento si articola in due uffici, cui sono preposti due coordinatori con incarico di livello dirigenziale generale, e in quattro servizi cui sono preposti quattro coordinatori con incarico di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio tecnico-scientifico;
- b) Ufficio amministrativo-contabile.

3. L'Ufficio tecnico-scientifico si articola nei seguenti 3 servizi:

- a) Servizio I: Osservatorio, sistema di allerta a base dati integrata, collaborazioni e coordinamento interministeriale;

b) Servizi II: Unità di progettazione, monitoraggio attività, conferenza nazionale;

c) Servizio III: Rapporti internazionali, documentazione e ricerche bibliografiche.

4. L'Ufficio amministrativo-contabile si articola nel seguente servizio:

a) Servizio supporto operativo ed amministrativo-contabile.

Art. 5
(Efficacia)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1 gennaio 2009.

Il provvedimento è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Sottosegretario
Giovanardi